**Cass. Pen., Sez. III n. 20748 del 14/05/2013 – Pres. Mannino – Est. Orilia – Ric. T. G.**

**Aria** – Quali difese contro le immissioni di odori sgradevoli?

*In caso di odori intollerabili, il reato di cui all’art. 674 c.p. consiste nella molestia, che prescinde dal superamento di eventuali limiti previsti dalla legge, essendo sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 c.c.; se manca la possibilità di accertare obbiettivamente, con adeguati strumenti, l’intensità delle emissioni, il giudizio sull’esistenza e sulla normale tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni di testi, quando tali dichiarazioni consistano nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti.*

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza 23.4.2008, il Tribunale dI Vasto ha dichiarato T. G. colpevole della contravvenzione di cui all'art. 674 cp (per avere mantenuto, nel centro di Vasto, un capanno per ricovero di animali da quale fuoriuscivano odori sgradevoli atti ad offendere Il vicinato) e lo ha condannato, con le attenuanti generiche alla pena di €. 50,00 di ammenda.

2. Il Giudice di merito ha fondato il giudizio di responsabilità sulle dichiarazioni del denunziante (confermate In dibattimento), e sull'accertamento compiuto dai funzionari dell’ ASL - Ufficio Ecologia i cui esiti sono stati confermati in dibattimento attraverso la deposizione del teste S..

3.L'imputato ricorre per cassazione denunziando la mancanza di motivazione; dopo aver svolto alcune considerazioni di carattere teorico, rileva che l'apparato argomentativo è privo del requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi Inidoneo a rendere comprensibile l'Iter logico seguito rileva inoltre che il giudice 51 è limitato a rilevare l'inottemperanza all'ordine del Sindaco di dismettere l'allevamento, senza compiere nessun accertamento circa l'entità delle emissioni che, al fini della sussistenza del reato, devono superare la normale tollerabllltà secondo la previsione dell'art. 844 cc.

Infine, rileva l"intervenuta prescrizione del reato.

Considerato in diritto

1. II ricorso è manifestamente infondato.

1.1. Come già affermato dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (cfr. cass. Sez. 3, sentenza n. 31037 del 29/05/2012 Ud. dep. 26/09/2012 Rv. 253615; Sez. 3, Sentenza n. 34896 del 14/07/2011 Ud. dep. 27/09/2011 Rv. 250868; Sez. 3, Sentenza n. 11556 del 21/02/2006 Ud. dep. 31/03/2006 Rv. 233565), l’evento del reato consiste nella molestia, che prescinde dal superamento di eventuali limiti previsti dalla legge, essendo sufflciente Il superamento del limite della normale tollerabllltà ex art. 844 c.c.; b) se manca la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l'intensità delle emissioni, il giudizio sull'esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni di testi, specie se a diretta conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettivi o in giudizi di natura tecnica ma consistano nei riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti.

1.2. Il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra te varie, cfr. casso sez. terza 19.3.2009 n. 12110; cass. 6.6.06 n. 23528). L'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepiblle ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convlndmento (cass. Sez. 3, Sentenza n. 35397 del 20/06/2007 Ud. dep. 24/09/2007; cassazione Sezioni Unite n. 24/1999, 24.11.1999, Spina, RV. 214794).

2. Nel caso di specie, il giudice di merito ha fondato il superamento della normale tollerabilità sulla base del contenuto dell'esposto, confermato in dibattimento dal denunziante, T. V., proprietario di immobile contiguo (il quale ha riferito di esalazioni maleodorantl e della presenza di insetti molesti, nonché del trasporto di sterco con mezzi alla buona, sino a lambire I balconi della casa e la biancheria stesa); ha rilevato inoltre il Tribunale che quanto denunciato dall'esponente aveva trovato conferma nel sopralluogo eseguito dai funzionari della ASL e dell'Ufficio Ecologia e Sanità del Comune di Vasto che a sua volta aveva evidenziato condizioni igieniche scadenti, assenza di zanzariere e di strutture deputate al deposito di rifiuti zootecnici; ha altresi osservato che a tale sopralluogo aveva fatto seguito un provvedimento sindacale con cui era stato ordinato al T. di dismettere l'allevamento, e che, a seguito dell'inottemperanza, era stato disposto il sequestro della stalla.

Come si vede, l'impugnata sentenza ha fatto corretta applicazione del principi di diritto esposti attraverso un percorso argomentativo assolutamente privo di salti logici, e quindi insindacabile in questa sede.

L'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. (cass. sez. 3, Sentenza n. 42839 del 08/10/2009 Ud. dep. 10/11/2009; cass. sez. 4, Sentenza n. 18641 del 20/01/2004 Ud. dep. 22/04/2004; sez. un., Sentenza n. 32 del 22/11/2000 Cc. (dep. 21/12/2000): pertanto, la questione della prescrizione del reato (pure sollevata dal ricorrente) non può essere affrontata.

Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di Inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria al sensi dell'art. 616 cpp nella misura indicata in dispositivo.